



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

12124/05

ORIGINALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
- Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
- Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere -
- Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
- Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -

Oggetto

SOSP. NECESS.

R.G.N. 27071/03

Cron. 12124

Rep.

Ud. 19/01/05

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per **REGOLAMENTO DI COMPETENZA** proposto da:

BANCA POPOLARE DI NOVARA SOC. COOP. ARL, in persona dei
 sigg. cav. lav. rag. LINO VENINI e cav. gr. cr. rag.
 CARLO PIANTANIDA, elettivamente domiciliata in ROMA
 presso CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, difesa
 dall'avvocato FEDERICO DE GERONIMO, con studio in 95124
 CATANIA in Via Androne 73, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

PARASILITI MICHELANGELO, elettivamente domiciliato in
 ROMA VIA DELLE TRE CANNELLE 22, presso lo studio
 dell'avvocato GIANCARLO NAVARRA, che lo difende
 unitamente all'avvocato MARIA TISA, giusta delega in
 atti;

- **resistente** -

ORD
2005



nonchè contro

PALMIERI ANTONINO, COM CASTEL DI JUDICA;

- intimati -

avverso l'ordinanza del Tribunale di CATANIA, quarta sezione civile, emessa e depositata il 23/09/03;RG.472/97.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/01/05 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha chiesto; accolga il ricorso per regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

Svolgimento del processo

In forza di decreto ingiuntivo la Banca Popolare di Novara intimò al Parasiliti il pagamento di una somma di danaro. Rimasta infruttuosa l'intimazione, la Banca pignorò presso il Comune di Castel di Judica le somme da questo Ente dovute al Parasiliti per prestazioni professionali. Costituitosi, il Comune negò la sussistenza del credito vantato dal Parasiliti ed eccepi, inoltre, la cessione del credito in questione dal Parasiliti al Palmieri. A questo punto il Pretore, sospesa la procedura, rimise le parti innanzi al Tribunale di Catania per l'accertamento della sussistenza del credi-



to in questione.

Riassunta la causa, la Banca sostenne il diritto del Parasiliti ad ottenere dal Comune il compenso per l'opera professionale prestata e che la cessione del credito (se pure esistente) doveva ritenersi simulata o doveva essere revocata. Costituitosi, il Comune ribadì l'insussistenza del suo credito nei confronti del Parasiliti e che, comunque, gli era stata notificata la cessione di quel presunto credito al Palmieri. Il Parasiliti, a sua volta, eccepì: che il credito nei confronti del Comune esisteva e sarebbe stato fatto valere nel corso del giudizio arbitrale già avviato; che, dunque, il Tribunale non era competente a conoscere della lite tra sé ed il Comune; che il procedimento doveva essere sospeso fino alla definizione di quella controversia; che la cessione era stata notificata prima dell'atto di pignoramento e non era simulata.

All'esito il Tribunale di Catania emise l'ordinanza del 23 settembre 2003, con la quale rilevò: che la controversia avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito vantato dal Parasiliti nei confronti del Comune doveva essere devoluta al collegio arbitrale e che, dunque, il giudice ordinario non era competente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Spirito'.



a pronunziarsi sull'esistenza del credito stesso con decisione avente autorità di giudicato; che nel giudizio era stata proposta anche domanda di simulazione della cessione, rispetto alla quale era pregiudiziale la risoluzione della controversia avente ad oggetto la sussistenza del diritto controverso, per la quale era stato già proposto atto di accesso agli arbitri. Sospese, pertanto, il procedimento in attesa della definizione del giudizio arbitrale.

La Banca Popolare di Novara propone ora ricorso per regolamento di competenza avverso il menzionato provvedimento di sospensione del Tribunale di Catania. Si difende nel giudizio il Parasiliti.

Motivi della decisione

La ricorrente sostiene: che l'arbitrato previsto nel disciplinare in questione ha natura irrituale; che essa non può operare alcun intervento per dare impulso alla procedura arbitrale (il cui unico atto è finora consistito nell'accesso notificato dal Parasiliti nel marzo 1997); che la clausola compromissoria per arbitrato irrituale non è opponibile al creditore di una delle parti che promuove l'espropriazione verso terzi; che la clausola compromissoria non comporta

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'M' or similar, written over the text 'Cons. Spirito est.'.



l'improcedibilità della domanda, posto che il procedimento arbitrale, se promosso, è stato abbandonato e, comunque, non è pervenuto a compimento; che, comunque, non v'è rapporto di pregiudizialità tra l'accertamento del credito del Parasiliti nei confronti del Comune e la controversia avente ad oggetto la simulazione della cessione o, in subordine, la revoca della stessa.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va innanzitutto posto in evidenza che l'ordinanza impugnata ha scisso la controversia avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito del Parasilliti nei confronti dal Comune, da quella avente ad oggetto la domanda di simulazione dell'opposta cessione del credito controverso. Quanto alla prima, ha ritenuto che essa "deve essere devoluta al collegio arbitrale e questo giudice non è competente a pronunciarsi sull'esistenza del credito con una decisione avente autorità di giudicato". Quanto alla seconda ha, invece, disposto la sospensione del processo, in attesa che gli arbitri accertino l'esistenza o meno del credito del Parasilliti nei confronti del Comune. Il giudice ha, dunque, ritenuto pregiudicante rispetto alla seconda controversia la soluzione data dagli arbitri alla prima

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Spirito'.



controversia ed ha, così, provveduto a mente dell'art. 295 c.p.c.

Egli non ha, però, tenuto conto che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, le modifiche apportate dalla novella del 1994 alle disposizioni del codice processuale relative all'arbitrato, con l'eliminazione anche del nome di "sentenza" arbitrale (che nel testo originario del codice era attribuito al lodo dopo l'emanazione del decreto pretorile che lo dichiara esecutivo), sono sufficienti a cancellare ogni dubbio sulla natura della pronuncia arbitrale che è un atto di autonomia privata, i cui effetti di accertamento conseguono ad un giudizio compiuto da un soggetto il cui potere ha fonte nell'investitura conferitagli dalle parti. Sicché, deve escludersi che si possa parlare di arbitri come di organi giurisdizionali dello Stato, o, semplicemente, di organi giurisdizionali (in tal senso, cfr. soprattutto Cass. sez. un., ord., 26 aprile 1996 n. 377; 24 maggio 1995 n. 377; 3 agosto 2000, n. 527).

In quest'ordine di idee ed in sintonia con la prevalente dottrina, s'è pure affermato che la nuova normativa ha riconosciuto il c.d. "diritto naturale del-



l'arbitrato", cioè una giustizia cognitiva privata che si estrinseca nella pronunzia di uno o più privati, che non siano giudici, reso su richiesta di entrambe le parti, al termine di un procedimento in cui gli arbitri risolvono la controversia mediante una regolamentazione negoziale degli interessi in conflitto. In tal modo, il giudizio arbitrale, non dotato di *ius imperii*, ma basato solo sul consenso delle parti è divenuto autonomo rispetto al giudizio civile ordinario (Cass. 14 gennaio 1999, n. 345). Di qui la natura privata dell'*arbitrato* (rituale o irrituale che sia) e del *dictum* che lo definisce (con esclusione della sua configurabilità come affidamento agli arbitri di una frazione di quello stesso potere giurisdizionale che la legge attribuisce al giudice dello Stato, e come forma sostitutiva della giurisdizione degli organi dello Stato), nonché la sua funzione ontologicamente alternativa alla giurisdizione statale. Di qui, pure, l'antitetività del giudizio arbitrale rispetto a quello giurisdizionale, del quale esso costituisce la negazione.

Considerazioni, queste, che hanno portato ad escludere che la questione avente ad oggetto la deferibilità ad arbitri di una controversia che l'ordinamento posi-



tivo attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, determini l'insorgere di una questione di riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e speciali dello Stato (si vedano, tra le varie, le già citate Cass. sez. un.) o che lo stabilire se una controversia debba essere decisa dal giudice ordinario o dagli arbitri integri un questione di competenza in senso tecnico (tra le tante, cfr. Cass. 21 luglio 2004, n. 13516, la quale ne deduce che, anche nell'ipotesi in cui sia stata impropriamente redatta in termini di affermazione o negazione della competenza del giudice, la sentenza risolutiva della predetta questione resta pur sempre una pronuncia di merito, da impugnare nei modi ordinari anziché con il regolamento di competenza).

La riconosciuta natura di atto di autonomia privata dell'arbitrato consente, dunque, di risolvere anche il quesito oggi sottoposto alla Corte, visto che la sospensione necessaria della quale si discute presuppone controversie (una pregiudicante rispetto all'altra) che debbano essere decise dallo stesso o da diversi giudici ed ha il precipuo scopo di evitare il contrasto di giudicati. Contrasto che non potrebbe mai derivare da una sentenza e da un *dictum* arbitrale, anch'esso di natura



squisitamente privata.

In conclusione, può essere enunciato il principio secondo cui: **il rapporto di pregiudizialità tra due liti, che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che dev'essere resa nella seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi, astrattamente configurarsi il conflitto di giudicati** (Cass. 25 luglio 2003, n. 11567). Ne consegue che la natura privata dell'arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto di giudicati, esclude anche la possibilità per il giudice di sospendere la causa in attesa della definizione di una lite pendente innanzi agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato (per l'impossibilità di invocare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. innanzi agli arbitri, in ipotesi di contemporanea pendenza della stessa causa dinanzi al giudice ordinario, cfr. Cass. 9 aprile 1998, n. 3676; quanto, poi, all'impossibilità di configurare la litispendenza e l'operatività del principio della prevenzione riguar-



ESENTE DA REGISTRAZIONE BOLLI E DIRITTI

do alla contemporanea pendenza della medesima causa davanti al giudice ed al collegio arbitrale, cfr. Cass. 4 aprile 1979, n. 1943).

Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato. Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento.

Per questi motivi

La Corte accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2005.

Il Presidente

L'Estensore
(*Suzela Spirito*)

Vittorio Sessa

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Maria Aiello

Depositata in Cancelleria



0901
9 GIU. 2005
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Maria Aiello